

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3790

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GARZIA, GOTTARDO, CITTERIO

Presentata il 1° dicembre 1982

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sentiamo il dovere di presentare una proposta di legge concernente la risoluzione dei problemi pensionistici ed assistenziali in favore dei grandi invalidi ciechi ed amputati agli arti superiori.

Trattasi complessivamente di 54 pluri grandi invalidi che per le loro gravi mutilazioni, meritano una particolare attenzione da questo Parlamento.

Se il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, ha apportato dei miglioramenti esso non ha risolto il grave problema di assistenza, di accompagnamento, dei cumuli e della superinvalidità che era indicato nella legge delega n. 533 del 23 settembre 1981.

Il Parlamento con la legge delega, proponeva la modifica dell'assegno di superinvalidità, dell'assistenza e dei cumuli

per i più colpiti, e dato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 non ha rispettato la volontà del Parlamento, proponiamo che la presente proposta di legge sia la risoluzione completa dei suddetti problemi ancora insoluti.

Pertanto proponiamo la creazione dell'assegno di superinvalidità lettera A/ZERO tabella E per quei 54 casi di supermutilati ciechi e amputati agli arti superiori.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 va aggiunto: « Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità contemplate nella lettera A/ZERO della tabella E vengono migliorati gli assegni integratori di assistenza per il secondo e terzo accompagnatore militare e aggiunti un quarto e quinto assegno a integrazione dei due precedenti ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La tabella F, che riguarda i cumuli, annessa alla legge n. 834 viene modificata per la lettera A/ZERO.

La presente proposta di legge, che modifica la tabella E, crea la lettera A/ZERO, e migliora cumuli della tabella F, modifica l'articolo 6 migliorandone l'integrazione del secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare che è un giusto

doveroso risarcimento a questi grandi invalidi più colpiti, a cui il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per i loro bisogni di sopravvivenza, dando così loro la possibilità di una sicurezza economica non potendo avere altro dalla vita.

Invitiamo i colleghi ad approvare la presente proposta di legge integralmente e con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della lettera A/ZERO della tabella E).

Alla tabella E di superinvalidità, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e sostituita dalla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunta, dopo la lettera *A-bis*, la lettera A/ZERO a cui sono iscrिवibili i ciechi con amputazioni agli arti superiori.

Agli iscritti alla tabella E, lettera A/ZERO, è erogato un assegno annuo di lire 15.000.000.

ART. 2.

(Miglioramento economico dell'assegno di cumulo).

L'assegno di cumulo di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sostituita dalla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attribuita al grande invalido cieco e amputato agli arti superiori di cui alla lettera A/ZERO della tabella E è pari a lire 23.000.000 anue.

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per la lettera A/ZERO).

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra ciechi ed amputati agli arti superiori iscrivi-

bili alla lettera A/ZERO della tabella E, oltre all'assegno di assistenza e accompagnamento, a richiesta possono ottenere l'integrazione del secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare nella misura mensile di lire 1.200.000 cadauno ».

ART. 4.

(Istituzione della quattordicesima mensilità).

È istituita una quattordicesima mensilità per cure, pari a una intera mensilità percepita dall'invalido inscrivibile alla lettera A/ZERO della tabella E, da liquidarsi d'ufficio nel mese di giugno di ciascun anno.

ART. 5.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000.000 (tre miliardi e cinquecentomilioni) per l'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario.